

Legge regionale 14 maggio 2021 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 04/08/2022

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)

Art. 125

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2010)

1. All' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 42 le parole << è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << è nuovamente fissato al 31 dicembre 2022 >>;

b) al comma 43 le parole << è prorogato al 31 dicembre 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << è nuovamente fissato al 31 dicembre 2022 >>.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'1 gennaio 2021.